



Consiglio Regionale Lazio



Gruppo consiliare
Lista Civica Cittadini/e
Per Bonino

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PREMESSO:

- Che la legge 24 dicembre 2007, N.244 (Legge Finanziaria per il 2008), all'art.2, comma 627, stabilisce che: "In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze Armate, conseguita alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n.497";
- Che la stessa legge 244/2007, prevedendo la possibilità della vendita di alloggi non più utili alle esigenze della Difesa, riconosce il diritto alla continuazione della locazione agli utenti non in grado di procedere all'acquisto, assicurando la permanenza negli alloggi ai conduttori o alle vedove con reddito non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, N. 537, ovvero con familiari portatori di Handicap;
- Che in data 18 maggio 2010 è stato emanato il decreto ministeriale N. 112, recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. L'art. 7 del citato decreto ministeriale stabilisce che gli alloggi di servizio non più funzionali alle esigenze della Difesa siano alienati, con diritto di prelazione per il conduttore; in aperto contrasto con quanto stabilito dalla legge N. 244 del 2007 in merito al diritto di continuità della locazione, il regolamento ministeriale riconosce ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio solo il diritto ad un contratto di locazione novennale, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili, o solo il diritto ad un contratto di locazione quinquennale, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello indicato ma non superiore a quello determinato da decreto di gestione annuale;
- Che il regolamento di attuazione previsto dalla Legge finanziaria ed elaborato dal Ministero della Difesa, discostandosi dalla legge del 2008, introduce una norma che non tutela le fasce deboli e rischia di gettare in strada le famiglie dei servitori dello stato.

CONSIDERATO:

- Che l'art.6, comma 21-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, N.78 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sarà ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti che hanno perso il titolo di concessione, fermo restando per l'utente stesso l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione;
- Che la ridefinizione del canone sarà operata tramite decreto ministeriale da emanare d'intesa con l'Agenzia del demanio, **sulla base dei prezzi di mercato**, ovvero, in mancanza di essi, sulla base delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,
- Che l'effetto di tale norma si tradurrà verosimilmente, nel solo territorio di Roma e Provincia, in 2000 famiglie che dovranno abbandonare le proprie case, per insostenibilità dei canoni di mercato o in conseguenza del piano di alienazione degli alloggi previsto dal regolamento,

L'ASSEMBLEA REGIONALE

IMPEGNA

Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale a farsi promotori presso le Autorità competenti della difesa, affinché:

- I recuperi forzosi previsti dall'Art. 2 del Decreto M. Difesa del 18 maggio 2010, n. 112, siano temporaneamente sospesi fino alla conclusione del Programma Pluriennale previsto dal Decreto;
- Nell'applicazione del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n.122 del 30 luglio 2010, dai canoni di mercato vengano esentati gli utenti aventi reddito complessivo familiare annuo lordo non superiore a quello annualmente fissato dal Decreto Ministro della difesa di cui alla legge 537 art. 9 comma 7;
- Venga tenuto conto, nell'applicazione dell'art.6 21 quater, che il Decreto Ministro Difesa preveda la sostenibilità dei canoni da applicare che comunque vanno stabiliti nella misura massima del 30% rispetto all'ammontare complessivo dell'intero reddito familiare.